

Civile Ord. Sez. L Num. 9525 Anno 2026  
Presidente: MAROTTA CATERINA  
Relatore: GARRI GUGLIELMO  
Data pubblicazione: 14/04/2026

Oggetto

**PUBBLICO  
IMPIEGO  
POSIZIONI  
ORGANIZZATIVE**

**R.G.N.17304/2023**

Cron.

Rep.

Ud 22/01/2026

CC

Rel.

### **ORDINANZA**

sul ricorso 17304-2023 proposto da:

A.R.I.F. PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LE ATTIVITÀ  
IRRIGUE E FORESTALI, in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa  
dall'avvocato FRANCESCO GIORGINO;

**- ricorrente -**

**contro**

MASTROVITO GAETANO, rappresentato e difeso  
dall'avvocato ANNA MARIA DE PASCALI;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 1256/2023 della CORTE D'APPELLO  
di BARI, depositata il 27/06/2023 R.G.N. 1690/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2026 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI.

### **FATTI DI CAUSA**

1. Gaetano Mastrovito, dipendente ARIF, ha agito in giudizio al fine di ottenere la condanna dell'Ente al pagamento della retribuzione di posizione e di risultato per aver continuato a svolgere le mansioni di Posizione Organizzativa delle strutture periferiche di Taranto e di Brindisi, rispettivamente dal mese di ottobre 2016 e dal mese di giugno 2019, nonostante fosse scaduto l'incarico triennale.
2. Il Tribunale ha accolto il ricorso.
3. Arif ha impugnato in appello la pronuncia di prime cure censurando la sentenza di primo grado per aver erroneamente ritenuto che lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una posizione organizzativa desse, comunque, origine al diritto di percepire il trattamento economico accessorio proprio dei funzionari titolari delle posizioni organizzative, omettendo di accertare, come richiesto dalla contrattazione collettiva di riferimento, che l'incarico fosse stato affidato con un valido atto scritto e motivato che facesse riferimento ai criteri generali previamente determinati. L'Arif, inoltre, ha denunciato la circostanza che il Tribunale avesse accolto la domanda del ricorrente senza considerare che il trattamento economico accessorio relativo alle posizioni organizzative dovesse essere previamente stanziato nei bilanci dell'Ente.
4. La Corte di appello di Bari ha rigettato il gravame e confermato la pronuncia di prime cure, rilevando che Arif

in primo grado non aveva mai contestato che le P.O. oggetto di causa fossero state regolarmente istituite; in particolare, la Corte distrettuale ha osservato che Arif non ha provveduto al disconoscimento della documentazione allegata al ricorso sull'istituzione della P.O. oggetto di causa, né ha eccepito e documentato che successivamente alla scadenza triennale dell'incarico formalmente attribuito al dipendente sia mai stata adottata una modifica dell'assetto organizzativo dell'Ente in ragione del quale le P.O. fossero state soppresse o modificate. In conseguenza, ad avviso della Corte territoriale, la censura di ARIF aveva introdotto temi d'indagine nuovi - l'inesistenza delle P.O. ricoperte dal Mastrovito - rispetto a quelli prospettati in primo grado in violazione del divieto di nova in appello sancito dall'art. 345 cod. proc. civ. e l'appello andava, pertanto, dichiarato inammissibile.

In ogni caso, la questione era anche infondata nel merito, non avendo ARIF versato in atti alcun documento idoneo a supportare le relative allegazioni difensive e funzionale a sconfiggere l'univoca valenza probatoria della documentazione in atti. Secondo la Corte, non poteva deporre in favore dell'ARIF nemmeno l'eccepita mancanza di una previsione in bilancio idonea a fornire copertura finanziaria alle somme retributive richieste, non potendo l'eventuale illegittimità della condotta della pubblica amministrazione sotto il profilo contabile e fiscale incidere sul diritto del lavoratore (tutelato ai sensi dell'art. 36 Cost.) a fruire di una retribuzione proporzionata alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto.

5. Avverso la sentenza domanda la cassazione Arif con ricorso assistito da due motivi cui resiste con controricorso il dipendente.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione del principio "*iura novit curia*" ex art. 113 c.p.c. e per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. - motivazione assente, apparente, manifestamente e irriducibilmente contraddittoria.

La sentenza d'appello è viziata nella parte in cui riconosce in capo al lavoratore un diritto soggettivo a percepire la retribuzione di posizione e di risultato avendo egli ricoperto il ruolo di P.O. di fatto, sul presupposto che sussiste in capo all'Ente un obbligo indiscriminato a corrispondere tali trattamenti accessori. La sentenza è illegittima anche laddove conferma il quantum retributivo richiesto dal lavoratore omettendo di verificare la correttezza dei conteggi posti alla base della domanda di condanna, sebbene Arif abbia contestato la loro correttezza sia in primo che in secondo grado.

2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 45 del d. lgs 165/2001; violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 9 e 10 del CCNL "revisione sistema classificazioni professionali" - comparto Regioni e Autonomie Locali del 31 marzo 1999, nonché degli artt. 13, 14 e 15 del CCNL "funzioni locali" del 21 maggio 2018; violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.; falsa applicazione dell'art. 36 Cost. e violazione dell'art. 97 Cost.

La sentenza è viziata perché non ha correttamente applicato la normativa contrattuale collettiva di livello nazionale (artt. 8, 9 e 10 del CCNL "Revisione sistema classificazioni professionali"- comparto Regioni e Autonomie Locali del 31 marzo 1999, nonché degli artt. 13, 14 e 15 del CCNL "Funzioni Locali" del 21 maggio 2018, anche alla luce dell'art. 97 Cost.): una corretta applicazione del quadro normativo non avrebbe attribuito alcuna rilevanza allo svolgimento in via di mero fatto di mansioni comportanti funzioni di direzione ai fini dell'insorgenza del diritto soggettivo alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato.

3. I due motivi possono essere trattati congiuntamente attesa la loro intima connessione.

3.1 Va preliminarmente rilevato come la sentenza impugnata abbia accertato con giudizio insindacabile in tale sede di legittimità la P.O. sia stata regolarmente istituita preventivamente dall'amministrazione con conseguente sussistenza del presupposto fondante la richiesta delle differenze retributive per lo svolgimento di fatto delle relative mansioni.

3.2 Va, altresì, osservato che il profilo di censura contenuto nel primo motivo di ricorso avente ad oggetto la contestazione del *quantum debeat*, alla luce della contestazione dei conteggi versati in atti dal dipendente, si scontra con la motivazione della sentenza impugnata, laddove ha rilevato la mancata contestazione degli stessi, confermata dalla riproduzione da parte di Arif dell'atto di appello da cui emerge la mancata contestazione

dell'avverso conteggio delle spettanze retributive con una elaborazione contabile alternativa.

3.3 Inoltre, la censura nella parte in cui contesta il riconoscimento della retribuzione di risultato si appalesa come questione nuova in quanto non trattata in sede di gravame, rispetto alla quale l'odierno ricorrente non deduce se e quando nel giudizio di merito l'abbia sollevata.

3.4 Ciò premesso, ritiene il Collegio di dover seguire l'orientamento consolidato di questa Corte, che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui (Cass. 31 luglio 2019, n. 20722) "Ove il dipendente venga chiamato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità - la mancanza o l'illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso il trattamento di carattere accessorio, che è comunque diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa" [...] "si è evidenziato, sulla base dei principi affermati dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 25837 dell'11 dicembre 2007 e n. 3814 del 16 febbraio 2011, che - ove il dipendente venga chiamato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità - la mancanza o l'illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso il trattamento di carattere accessorio, che è comunque diretto a

commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa. A detto orientamento il Collegio intende dare continuità (Cass. 10 giugno 2014, n. 13062 che richiama in motivazione la citata Cass. S.U. n. 3814/2011)“.

3.5 È stato anche affermato (Cass. n. 8141 del 03/04/2018) che nel pubblico impiego privatizzato, la posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale e individua nell'ambito dell'organizzazione dell'ente funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustificano il riconoscimento di un'indennità aggiuntiva; ove il dipendente venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento di formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa.

3.6 Nella specie, non solo la Corte territoriale con motivazione esaustiva e pienamente aderente ai principi suindicati ha affermato che non era mai stata contestata l'istituzione della P.O. oggetto di mansioni di fatto, ma risulta dalla sentenza impugnata che nel periodo di cui alla pretesa retributiva il Mastrovito era stato nominato responsabile della sede provinciale di Brindisi in sostituzione di due colleghi (Colucci a Taranto e Del Prete a Brindisi).

4. Conseguentemente, il ricorso va respinto con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in ragione del principio della soccombenza in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al rimborso di € 3.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge in favore dell'avvocato Annamaria De Pascali dichiaratosi antistatario.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art.13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 22 gennaio 2026.

La Presidente  
Caterina Marotta